



TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXXIII - N. 2/2023





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

SOMMARIO

| | | |
|--|---|----|
| IL PRESIDENTE..... | “ | 3 |
| INTERVISTA AL PRESIDENTE SECCHI | “ | 7 |
| A PROPOSITO DEL GIUDICE TERZO E IMPARZIALE..... | “ | 12 |
| IL DIRITTO DEL ROVESCIO..... | “ | 13 |
| ABBASTANZA..... | “ | 15 |
| APPUNTI DI VIAGGIO: NATURA E FUNZIONI DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA'..... | “ | 16 |
| UMBERTO FILACCHIONE UOMO E GIORNALISTA | “ | 18 |
| ABUTERE E IL DIRITTO..... | “ | 19 |
| LA CESSIONE D'AZIENDA: PROFILI RILEVANTI E INDICAZIONI OPERATIVE..... | “ | 20 |
| CERCO / OFFRO | “ | 25 |
| IN GIRO PER MOSTRE | “ | 26 |

TOGA LECCHESE

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO
CALOLZIOCORTE (LC)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Il Presidente

Care Colleghe e Cari Colleghi,

L'Assemblea ordinaria annuale degli iscritti rappresenta, tra le altre cose, una importante occasione di riflessione globale sull'anno trascorso.

Ripercorrendolo mentalmente mi viene da pensare al 2022 come all'anno della riconquista di una rinnovata normalità per la cessazione dell'emergenza pandemica.

E con la pandemia ha convissuto a lungo la precedente consiliatura, il cui mandato è cessato con la fine dell'anno 2022.

Il mio pensiero è dunque immediatamente andato a tutti i Consiglieri uscenti a cui rivolgo, nuovamente, un affettuoso grazie per ogni giorno della strada percorsa insieme in questi difficili anni.

Ritengo che il lavoro del precedente Consiglio sia stato particolarmente apprezzato dal Foro; ciò lo desumo, oltre che dalle tante attestazioni di stima, dal risultato elettorale e dall'elevata affluenza registrata in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

L'incremento dell'affluenza alle urne e del numero dei candidati è sicuramente frutto dell'ottimo lavoro e segnale del riconoscimento dell'impegno profuso dai Consiglieri del quadriennio appena trascorso.

Tutto ciò ha condotto ad un rinnovato interesse per le Istituzioni forensi di cui dobbiamo essere lieti: esse costituiscono, infatti, linfa vitale per l'esistenza stessa dell'Avvocatura e necessitano sempre più di un'ampia legittimazione, e quindi dell'apporto di tutti, per godere di autorevolezza e rappresentatività.

L'assemblea odierna è la prima, da Consiglieri, per 6 Colleghi: in questi primi mesi di lavoro ho già potuto ampiamente apprezzare la loro ferma volontà di impegnarsi e di porsi al servizio dell'Avvocatura lecchese: a loro è indirizzato il benvenuto pubblico ed il mio personale grazie.

Ho già constatato una comunanza di intenti e di vedute che porterà ad una attività del Consiglio sempre più finalizzata alla riconquista della centralità del ruolo dell'Avvocato nella Giurisdizione ed alla riscoperta della nostra nobile funzione sociale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ordine di Lecco conta più che mai di poter far tesoro dell'apporto di tutti: questi anni difficili ci hanno aiutato a ricordare quanto l'Avvocatura unita possa fare per la collettività e quanto il nostro supporto alla società civile possa e debba essere una costante.



Affinché l'Avvocato possa riconquistare un ruolo centrale è sicuramente necessaria una alta professionalità ed un rigoroso rispetto delle regole deontologiche e, a tutela di questo fondamentale profilo, è indispensabile che l'organo di disciplina funzioni perfettamente.

Come sapete, nel luglio 2022 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano e per il nostro Ordine sono stati eletti validissimi Colleghi a cui rivolgo un ringraziamento per la disponibilità e per l'impegno che stanno già dedicando e che dedicheranno allo svolgimento della fondamentale funzione disciplinare; tengo a citarli e ringraziarli uno per uno: Avv. Stefano Artese, Avv. Alessandra Carsana, Avv. Renato Cogliati e Avv. Flavia Fareri.

All'insediamento del nuovo CDD nel gennaio di quest'anno, l'Avv. Renato Cogliati è stato eletto Vice Presidente e per la prima volta l'Ordine di Lecco può finalmente annoverare un suo membro all'interno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Alle congratulazioni al Collega Cogliati per l'importante incarico assunto aggiungo che la sua investitura può e deve rivelarsi una opportunità, da non farsi scappare, per avere un filo diretto tra COA e CDD affinché - ovviamente ognuno nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni - si possano valutare prassi, strategie e quanto altro sia necessario per l'efficace ed efficiente funzionamento dell'organo disciplinare.

Sul tema, peraltro, al Congresso Nazionale Forense dell'ottobre 2022 l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi (che ho avuto l'onore di rappresentare nel gruppo di lavoro pre-congressuale del Comitato Organizzatore), ha depositato varie mozioni finalizzate proprio a consentire il miglior funzionamento del processo disciplinare.

Come sapete, esigenze organizzative hanno poi condotto ad un rinvio della discussione congressuale sui temi ordinamentali ed è stata convocata una sessione ulteriore del Congresso per l'autunno di quest'anno; le mozioni verranno dunque ulteriormente approfondite in vista della sessione autunnale con l'auspicio che esse possano trovare una sempre più diffusa e convinta condivisione.

Venendo al tema dell'Assemblea, prima di entrare nel merito dei dati più tecnici e contabili - che Vi verranno dettagliatamente esposti a breve dal Consigliere Tesoriere, Avv. Raffaella Gianola - e prima di ascoltare la relazione del nostro Revisore dei Conti, Avv. Gerlando Alongi, che saluto e ringrazio, Vi illustrerò alcuni dati statistici utili per descrivere le dimensioni e l'attività del Consiglio, alcuni accadimenti salienti che hanno riguardato il nostro Ordine nel corso dell'anno 2022, nonché obiettivi e auspici per i prossimi mesi.

L'esame preliminare dei dati statistici in vista dell'Assemblea mi induce sempre a riflettere sulla mole di lavoro di attività istituzionali e amministrative davvero notevole che gravano sull'Ordine: un sentito grazie va a tutto il nostro personale amministrativo, vero e proprio motore dell'Ordine.

ELIA CAMPANIELLI

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'ANNO 2022 (tra parentesi i dati al 31.12.2021)

- avvocati iscritti: 599 (599), di cui 255 (256) uomini e 344 (343) donne
- cassazionisti: 195 (192), di cui 118 (116) uomini e 77 (76) donne
- avvocati iscritti all'elenco speciale: 4 (5), di cui 2 (3) uomini e 2 (2) donne
- professori: 1 (1), uomo
- avvocati "stranieri" stabiliti: 6 (6), di cui 3 (3) uomini e 3 (3) donne
- praticanti iscritti al registro: 105 (120), di cui 23 (29) abilitati e 82 (91) praticanti semplici
- difensori d'ufficio: 108 (116)
- studi associati: 40 (39)
- società tra avvocati: 3 (2).

Nel 2022 il Consiglio si è riunito 25 volte, di cui:

- 17 volte in seduta ordinaria
- 7 volte in seduta straordinaria
- 1 per l'assemblea del bilancio

ESPOSTI E DISCIPLINARI

Il Consiglio ha inviato al Consiglio Distrettuale di Disciplina 39 (45) esposti, di cui 16 aperti d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine per inadempimento dell'obbligo di formazione permanente.

Aperture procedimenti disciplinari da parte del CDD: 0 (0)

Decisioni disciplinari del CDD: 14 (4), di cui:

- 2 censure
- 5 richiami verbali
- 2 archiviazioni - Sezione
- 5 archiviazioni - Plenaria

Decisioni disciplinari del CNF: 1 (2)

Sentenza CNF - su ricorso presentato dal COA avverso la decisione del CDD di Milano – sospensione anni 2.

LIQUIDAZIONE PARCELLE

- Istanze pervenute: 24 (8)
- Liquidate: 20 (7)
- Rinunciate: 3 (1)
- Aperte: 1 (0)

RICHIESTE DI CONCILIAZIONE

Istanze di tentativi di conciliazione pervenute: 5 (10), di cui:

- Positive: 1
- Non aderite: 1
- Rinuncia istante: 1
- Ancora aperte: 2



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Istanze pervenute: 259 (257), di cui 66 (61) da cittadini stranieri

- Accolte: 202 (217)
- Respinte: 3 (1)
- Inammissibili: 20 (16)
- Pendenti a fine periodo: 25 (15)
- Rinunciate: 9 (8)

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

- Mediatori iscritti: 36 (39)
- Totale domande depositate: 258 (290)
- Procedure definite (e cioè chiuse): 197 (296)
- Procedure in cui la parte chiamata in mediazione non si è presentata: 75 (105)

EVENTI FORMATIVI

Eventi formativi: 24 (21)



INTERVISTA AL PRESIDENTE SECCHI

D. In apertura dell'intervista rilasciata a Toga Lecchese n. 3/2015, Le chiedevo con quale stato d'animo si avvicinava alla presidenza del Tribunale di Lecco; ora con che stato d'animo lascia tale l'incarico?

Mi è difficile rispondere in modo sintetico. La nota prevalente è la malinconia, se non proprio la tristezza. Ho avuto in dono dalla Sorte (che per me è una Sorte Provvidenziale) di potermi dedicare a un lavoro che ho desiderato e continuato ad amare. Vi ho impegnato 44 anni della mia esistenza traendone sempre soddisfazione. L'incarico dirigenziale non mi ha impedito di rimanere quello che sono sempre stato: un giudice chiamato dall'ordinamento ad occuparmi della gente e a risolvere i contrasti insorti tra i consociati secondo il diritto vigente, ne cives ad arma veniant .

D. Cosa Le hanno dato, personalmente e professionalmente, otto anni alla presidenza del Tribunale di Lecco?

Sotto il profilo personale questi ultimi otto anni sono stati un ritorno a un Territorio legato a doppio filo ai miei anni di formazione, dall'infanzia alla giovinezza.

Pur essendo di famiglia milanese e vissuto a Milano, ho trascorso le vacanze estive sino a dopo l'Università in un paesino della montagna lecchese e poi, nei primi anni di matrimonio, in una località lacustre della nostra "sponda". Le frequentazioni e le amicizie intrattenute per lunghi anni mi hanno consentito di conoscere piuttosto bene la mentalità e la Weltanschauung degli abitanti di questa Terra, sopravvissute alla omologazione culturale della Globalizzazione.

Ciò mi è risultato indubbiamente utile anche per la mia attività professionale.

Il periodo di dirigenza di un Ufficio giudiziario, dopo l'iniziale disorientamento, mi ha offerto l'opportunità di un prezioso arricchimento del "bagaglio" lavorativo.

Ho trovato particolarmente stimolante la necessità, costante, di imparare a "motivare" l'attività dei Colleghi in direzione del raggiungimento di risultati che non rappresentano la sommatoria del lavoro di ciascuno.

Provenendo da una formazione prettamente "individualistica" quale è quella dei magistrati, ho condiviso con i Colleghi obiettivi "di risultato" in direzione di una risposta di giustizia sempre più all'altezza delle attese, facendo convergere le diverse esperienze e rispettando sensibilità e temperamenti di tutti.

Ho inteso la mia funzione di presidente quale quella di un primus inter pares, unica concepibile alla luce del dettato costituzionale che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e distinti fra loro soltanto per diversità di funzioni (art. 107 Cost.).

Ciò non ha significato, per quanto mi riguarda, alcuna fuga dalle responsabilità, essendomi sempre assunto in prima persona le scelte decisionali richieste dal mio ruolo.

Certo è invece che l'inesistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il presidente di un tribunale e gli altri giudici costituisce una premessa ordinamentale imprescindibile per garantire l'autonomia decisionale dei singoli magistrati. In tale prospettiva ho inteso quale compito primario del capo dell'Ufficio quello di salvaguardare la serenità di giudizio dei colleghi da pressioni sia interne sia esterne.



D. Qual è la situazione in cui lascia il nostro Tribunale; è soddisfatto dei risultati raggiunti?

Senza volere cadere nell'autoreferenzialità sono soddisfatto.

Riporto soltanto qualche dato statistico attingendo dalla fonte ministeriale.

Parto dal settore civile.

Il Tribunale ha mantenuto il fisiologico indice di ricambio annuale (che è il rapporto tra nuovi procedimenti iscritti e procedimenti definiti) pressoché coincidente con l'unità (il che significa che vi è corrispondenza nel numero dei procedimenti nuovi iscritti e di quelli chiusi). L'indice era pari a 0,99 nell'anno 2019 si è mantenuto superiore a 1 negli anni horribiles del COVID ed è stato di 1,01 per il decorso 2022.

L'arretrato (per durata ultratriennale della pendenza) delle cause civili considerate dal PNRR (c.d. pendenze CEPEJ) ammontava nel 2019 a 132 procedure (escluse le procedure concorsuali) su una pendenza totale di 1784 e collocava l'Ufficio lecchese tra quelli cosiddetti "virtuosi".

Esso è rimasto sostanzialmente stabile per l'anno 2022 (136 su 1459) nonostante il rallentamento dell'attività giurisdizionale che ha conosciuto nel corso del 2020 periodi di sospensione della stessa e difficoltà nell'instaurazione del contraddittorio.

Confortante è poi la diminuzione del c.d. disposition time civile (ossia della durata media dei procedimenti) passata da 383 giorni del 2019 a 332 giorni nel 2022.

Tale dato è ancora più significativo se comparata con quello nazionale di riferimento, pari a 532 giorni e rappresenta il terzo miglior dato nell'ambito del distretto di Corte d'appello.

Per quanto riguarda il settore penale (rimasto privo del presidente di sezione per 1 anno) l'indice di ricambio complessivo è cionondimeno migliorato, essendo passato dallo 0,92 dell'anno 2019 allo 0,96 del 2022, con valori superiori all'unità per il dibattimento monocratico e collegiale.

La durata media dei processi, seppure incrementatasi (per gli effetti negativi dell'emergenza pandemica sulla giurisdizione penale e per l'incompletezza dell'organico) dai 195 giorni del 2019 ai 216 del primo semestre 2022, rimane ragguardevolmente inferiore rispetto alla media nazionale (attestata per il 2022 a 356 giorni).

D. Una vita da Magistrato anche in funzioni direttive, indubbiamente un'esperienza non comune. Che Le ha lasciato?

Mi ha arricchito sia umanamente sia professionalmente.

Sotto questo secondo profilo la presidenza di un ufficio giudiziario dopo 36 anni di esercizio della giurisdizione mi ha posto a contatto con problematiche e necessità di interventi che mi erano in tutto o in parte estranee.

Il magistrato senza responsabilità organizzative pensa quasi esclusivamente al proprio ruolo di udienza, in funzione del quale tende a esaurire gli sforzi.

Le questioni di funzionamento dell'Ufficio lo toccano, sì, ma più sotto il profilo teorico e di "cultura giudiziaria" latamente intesa.

Ciò tanto più quanto maggiore, con il procedere dell'esperienza, diviene la sua padronanza del settore cui è addetto. Considerazione, questa, che vale in modo particolare, per l'ambito civile, dove è dominante la monocraticità, con

il conseguente incremento all'autosufficienza della propria prestazione lavorativa (al più potrà influire su di essa il disservizio della cancelleria di riferimento di cui ho risentito assai marginalmente e per periodi limitati, avendo io operato in Uffici efficienti come il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano).

Ben altro è invece dovere organizzare il "servizio giustizia" su un territorio per renderlo sempre più adeguato alle attese anche in termini di celerità della risposta senza compromissione della qualità.

A tal fine occorre "attrezzarsi" con un occhio oltre che al profilo ordinamentale - alquanto complesso come tutto ciò che attiene alla Pubblica Amministrazione, che nel nostro settore compenetra l'attività giurisdizionale in senso stretto rendendone possibile l'operatività e gli effetti finali "di ricaduta" sul corpo sociale - a un approccio che definirei, con i dovuti "distinguo", "manageriale".

In tale prospettiva non nego di avere dovuto studiare e anche "inventare" soluzioni in assenza di una specifica preparazione professionale e altresì nella cronica mancanza del dirigente amministrativo, previsto dalla normativa primaria e dall'organico quale "contraltare" del presidente per il personale non giudicante, ma non presente a Lecco dall'anno 2017.

Aggiungo che la situazione del Tribunale di Lecco è condivisa da circa il 60% degli uffici giudiziari italiani e costituisce una grave inadempienza del Ministero della Giustizia, mai abbastanza denunciata.

Ho però anche parlato di arricchimento umano, frutto del quotidiano rapporto con quanti hanno avuto occasione di incontrarmi.

Oltre alla frequentazione quotidiana di colleghi e collaboratori, che lascia in me segni talvolta indelebili; oltre agli intensi e sempre cordiali rapporti con l'Avvocatura (segnatamente con quella lecchese, del cui fattivo sostegno, recatomi anche dai Presidenti del locale Consiglio dell'Ordine, mi sono avvalso soprattutto negli anni difficili dell'emergenza sanitaria), in otto anni migliaia di persone hanno varcato la porta del mio ufficio portandomi le loro necessità, i crucci, i timori, le delusioni, le angosce, sollecitando spiegazioni, chiedendo chiarimenti, reclamando interventi, spesso appagandosi anche solo di essere ascoltati.

Mi si è dispiegata dinanzi la più varia umanità, di ogni età, provenienza, estrazione socio-culturale, posizione, con la quale ho condiviso un frammento di vita, mai con indifferenza.

Ho fatto tesoro, unitamente ai colleghi, dell'energia, dell'entusiasmo, della freschezza di cui sono stati portatori i giovani laureati in giurisprudenza, quasi tutti provenienti dal territorio, che hanno compiuto in Tribunale il tirocinio professionale previsto dall'art. 73 d.l. n. 69/2013.

Con il sostegno di associazioni professionali ed enti della Provincia sono riuscito a disporre di borse di studio che sono state poste a disposizione dei detti tirocinanti, così contribuendo a rendere appetibile la nostra sede giudiziaria penalizzata, come tutte quelle periferiche, dall'attrazione esercitata dagli uffici milanesi.

Infine non posso fare a meno di ricordare l'esperienza derivatami dalla celebrazione delle udienze presidenziali in materia di famiglia.

L'approdo frequente alla consensualizzazione dei ricorsi "nati" contenziosi come contributo recato al contenimento della conflittualità familiare - nel precipuo interesse della prole, specie se minore - ha ravvivato la fiducia nella capacità della mia funzione di incidere con immediatezza sui rapporti dedotti in giudizio, capacità non sempre riscontrabile in altri settori della giurisdizione civile. A tale consapevolezza si è accompagnata non di rado la gratitudine, qualche volta espressa, delle parti per essere stati aiutati, dallo sforzo congiunto del magistrato e dei legali, a giun-



gere a una razionalizzazione del conflitto familiare abbandonando (o limitando) condotte dettate da risentimenti o rivalse, sterili seppur umanamente comprensibili.

L'ultima sfida è stata rappresentata dall'organizzazione dell'Ufficio per il processo, portata in dote dal PNRR. Anche a tale proposito ho apprezzato l'entusiasmo, la disponibilità e la vivacità di taluni addetti al nuovo organismo di ausilio alla giurisdizione, per lo più giovani desiderosi di essere motivati e invogliati a credere in se stessi.

D. Cosa si sente di dire ad un giovane Magistrato ed un giovane laureato che magari sta valutando di intraprendere l'esercizio della giurisdizione?

Confidi in se stesso, verifichi se sta facendo la scelta giusta, abbia il coraggio di ritornare sui propri passi fermandosi in tempo, ascolti i consigli di persone professionalmente attive ed esperte .

Pur senza volere indulgere alla prospettiva, un poco retorica, della magistratura come "missione", si è comunque in presenza di un'attività molto coinvolgente proprio perché richiede una capacità di ascolto continua e costantemente rinnovata.

Parimenti costante dovrebbe essere la coltivazione di un atteggiamento terzo e imparziale che potrebbe confliggere con le proprie idealità, specie se vissute in chiave "militante".

Se non c'è una predisposizione attitudinale che non nasce solo dalla preparazione tecnica, l'esercizio della giurisdizione e l'ambito conflittuale nella quale essa necessariamente si svolge possono creare tensioni esistenziali e rivelarsi usuranti sul medio-lungo periodo.

D. E ad un giovane laureato che sta invece valutando di intraprendere l'Avvocatura?

La risposta che precede può adattarsi anche a questo interrogativo.

Mi riferisco ovviamente all'esercizio della Avvocatura come libera professione, con l'organizzazione di una dimensione lavorativa autonoma.

Alle risorse mentali e caratteriali di cui ho detto (anche l'Avvocato, seppure uomo "di parte", dovrebbe saper sviluppare un giusto atteggiamento di autonomia e distacco rispetto al cliente, così mantenendo integra la propria facoltà di discernimento anche nell'interesse dell'assistito) si deve aggiungere una capacità di gestione economica che confina con attitudini di tipo imprenditoriale.

La gestione del rapporto con il cliente è poi cruciale e alquanto complessa, come conferma la mia cerchia familiare di riferimento.

Altra cosa è evidentemente l'inserimento in una struttura di grandi dimensioni (sull'esempio delle law firms americane). Ma su questo non saprei dare consigli.

D. A Suo giudizio è condivisibile ed opportuno che alti Magistrati, raggiunta la quiescenza, collaborino con prestigiosi Studi legali, patrocinando magari anche avanti la stessa Sezione prima presieduta?

Molto semplicemente, no.

D. Presidente mi permetta ora una domanda personale: cosa farà in futuro? Ciò Le chiedo consapevole, anche personalmente, della difficoltà di rigenerare, con diverse modalità, una vita professionale intensa, proficua, soddisfacente; non facile la prospettiva anche perché, ritengo, al di là di un primo periodo impegnato a praticare hobby, l'arte e la cultura, il rischio non è quello di ritrovarsi in una pesante solitudine?

Starei per dire in cauda venenum.

Non le nascondo che l'imminenza della pensione non mi trova del tutto sereno, anche perché io vivo i cambiamenti in chiave destabilizzante e quello che mi attende si prospetta come radicale.

Forse è questo lo scotto da pagare quando il Destino benigno ci ha donato il lavoro che avevamo desiderato e che non ha mai cessato di appassionarci.

D'altronde è anche frusta e non più attuale l'identificazione del tempo postlavorativo con l'inazione e con il riposo al più allietato da viaggi, pratica di svaghi sin qui sacrificati alle incombenze professionali, intrattenimenti culturali. Ci sono diversi modi nei quali potersi rendere utili agli altri magari attingendo ai propri trascorsi professionali.

Spero in occasioni che mi consentano di ripensare la quotidianità banalmente mantenendo esercitati corpo e mente. Certo non vorrei smettere di frequentare quanto ha attinenza con il diritto, in che misura e con quali ruoli rimane ancora da vedere.

Di sicuro non sarò più giudice e non farò l'avvocato.

Tutto il resto manet alta mente repostum .

E' forse qui il bello della vita che si rinnova!

Le auguro lunga vita e tanta salute, Presidente!

A CURA DI
RENATO COGLIATI





A PROPOSITO DEL GIUDICE *TERZO E IMPARZIALE*

1. I caratteri fondamentali di un sistema processuale ispirato - oggi, come in passato - ai principi del giusto processo, in conformità ai canoni dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e alla nuova formulazione del secondo comma dell'art 111 della nostra Carta Costituzionale, si concentrano sulla figura del magistrato, il cui ruolo centrale nella vicenda giudiziaria è efficacemente reso dall'espressione di soggetto "terzo e imparziale". Già le fonti del diritto romano, del resto, attestano la precisa volontà del legislatore di individuare e di realizzare un disegno normativo unitario, finalizzato all'attuazione di quell'*aequum iudicium* che si prefiggeva l'obiettivo, almeno quale aspirazione ad un modello ideale, del raggiungimento del *lumen veritatis*, in certo senso anticipatore della sistemazione della materia nelle epoche successive, fino ai giorni nostri.
2. Desta, per questo, qualche perplessità la prassi, per vero sempre più frequente, di magistrati, che -al termine di una carriera, svolta anche in ruoli direttivi o apicali - appena dopo avere dismesso la toga di giudice, indossano - con una certa disinvoltura - quella di avvocato, patrocinando cause per clienti privati proprio in quelle stesse aule e di fronte a quei colleghi, insieme ai quali, sino al giorno prima, avevano svolto la funzione di *magistrato super partes*.
3. Nel sistema giudiziario romano, è noto il ruolo centrale assunto dai giudici, formalmente sottoposti all'autorità imperiale, che costituiva la somma autorità anche nel settore processuale, a cui era attribuito il potere di esercitare vice sacra l'attività giurisdizionale, per non aggravare i gravosi compiti che l'imperatore che era stato chiamato a fronteggiare.
4. Tale funzione giurisdizionale, che doveva estrinsecarsi in un'attività priva di condizionamenti o interessi privati, assume particolare rilevanza nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado sfavorevole da parte del soccombente: il sistema processuale romano stabiliva, infatti, che al giudice inferiore fosse affidato un esame preliminare del gravame e che, esclusivamente per l'ipotesi di delibazione favorevole in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza dell'impugnazione, la controversia potesse essere trasmessa al giudice superiore per il riesame. Sebbene formalmente la possibilità di un riesame della sentenza sfavorevole in seconda istanza si traducesse, nel linguaggio della cancelleria imperiale, in un vero e proprio *ius appellationis*, le fonti attestano che, nella realtà giuridica della tarda antichità, la renitenza dei giudici a ricevere le impugnazioni contro le sentenze, evidentemente per condizionamenti esterni, fosse un fenomeno largamente diffuso e difficilmente eliminabile e non riguardasse esclusivamente l'ipotesi dell'appello, ma più in generale anche la complessiva vicenda processuale.
5. Proprio per prevenire queste anomalie, che configuravano un'ipotesi di responsabilità dei magistrati, il sistema processuale della tarda antichità aveva introdotto una serie di correttivi, le cui tracce sono conservate nelle raccolte ufficiali, che appaiono finalizzati, nelle esplicite intenzioni dei sovrani, ad eliminare il fenomeno della renitenza dei giudici ad accogliere le impugnazioni contro le loro sentenze e a dare tempestivo corso ai successivi gradi di giudizio, sino al tribunale imperiale. A sanzioni pecuniarie, anche per l'ufficio, si sono nel tempo susseguite misure più drastiche, nella consapevolezza che mediante tale legislazione si mirava a garantire a tutti i cittadini l'accesso alla giustizia e l'efficiente funzionamento della macchina giudiziaria, ma soprattutto si mirava ad evitare gli abusi di coloro che si allontanassero, in diverse forme, dal ruolo di terzietà e imparzialità del giudice, che deve ispirare, in ogni tempo, un sistema processuale improntato al "giusto processo".

“IL DIRITTO DEL ROVESCIO”

dell'avvocato comasco Salvatore Marcello Campisani

INVITO ALLA LETTURA

Salvatore Marcello Campisani, classe 1942, avvocato per obbligata discendenza, poi per piacere, poi per consacrata vocazione, scrittore superlativo per istinto e per geniale attitudine, già autore di un gioiello quale “Le menzogne di Dante” (leggere per credere!), ci offre la lettura di questo suo caleidoscopico frammento autobiografico nel quale scolpisce, con prosa imperativa, con parole....nette come i cristalli del monte, sotto l'enigma intrigante del titolo palindromo, particolari momenti di vita vissuta soprattutto nelle aule delle corti giudiziarie italiane.

L'intento non è esplicitamente didascalico.

Anzi, lo stesso autore, nella “prefazione”, ci tiene a precisare che il suo lavoro non è <<...un manuale per aspiranti penalisti, con annesse istruzioni ad evitare accuse di oltraggio alla Corte.>>: tuttavia, attraverso le varie narrazioni, il Nostro ci “ammaestra”, mostrando icastici scenari, dentro e fuori l' agone forense, con cui diffonde un insegnamento ferace e chiarificatore di molti equivoci su cosa sia la “giustizia” dei tribunali, sul compito “eretico” del giudice, sulla funzione dell'avvocato difensore posto dinanzi a scelte a volte molto difficili, spesso drammatiche, sempre eticamente coinvolgenti o...sconvolgenti ed altro ancora.

I vari episodi di questa caleidoscopica auto-radiografia professionale, tutti avvincenti, sorprendenti e spiazzanti come in un thriller di razza, si possono leggere autonomamente l'uno dall'altro, slegati, come sono, da una trama unitaria, ma appaiono costantemente legati da un unico filo conduttore ideale: la prospettiva etica che l'Autore/Avvocato esibisce quale propria preliminare e totalizzante caratura operativa e che vorrebbe insegnare/imporre, soprattutto ai propri interlocutori professionali sulla scena del processo: i magistrati.

Ma anche rivolgendosi implicitamente agli avvocati, la sua narrazione di casi giudiziari singolari esplicita, senza titubanze, cosa si debba intendere per “avvocato” con la “A” maiuscola e quale debba essere la sua postura morale e operativa. Va detto che le “scaramucce” d'udienza raccontate da Marcello Campisani (si è volontariamente cancellato dall'albo nel 2022, dopo un cinquantennio di “onorata professione” e da diversi anni trascorre lunghi periodi, occupati ad approfondire temi sociali, culturali ed esistenziali, sull'isola greca di Paros), i suoi battibecchi soprattutto con i giudici, non sono per nulla ingigantiti rispetto alla realtà vissuta nelle aule dei tribunali, in cui la sua presenza é sempre stata fatta oggetto di grande curiosa partecipazione di colleghi e di pubblico, perchè garanzia di verve oratoria e di grande, a volte spiazzante originalità argomentativa.


Altro importante insegnamento che il lettore qualificato, magistrato o avvocato che sia, trarrà da questo volume, avvincente come un romanzo giallo ma profondo come un trattato filosofico, è costituito dal monito ricorrente e valido nel processo come nella quotidianità professionale, secondo cui ciò che conta non è tanto “sapere”, bensì “capire”: perchè il “sapere” procede in orizzontale, si dilata in spazi quantitativi ma rimane alla superficie, mentre è solo il “capire” che va in profondità, che mostra le qualità e, soprattutto, i significati.

Quindi bravo magistrato o bravo avvocato non è colui che conosce a menadito la più vasta e aggiornata giurisprudenza, il maggior numero di norme e regolamenti, tutte le dichiarazioni di imputati, testimoni, consulenti e i fatti e fatterelli intreciantisi nella vicenda giudiziaria esaminata, ma colui che, di tutto ciò, sa cogliere il significato profondo, quello che sta sotto la superficie esplicita, in modo tale da trovare il nocciolo, giuridico e fattuale, la sostanza decisiva e qualificatrice, del casus belli.



Si dipanano così, fra questi due motivi narrativi (forte caratura etica e attitudine al "capire"), le tante situazioni paradossali vissute dal Nostro "...*stravagante spirito libero...*", raccontate con superbo stile descrittivo, attraverso un battente turbinio di sorprese e di emozioni, di invettive e di ammonizioni, di dissacranti anatemi e di feroci giudizi, generati da uno sguardo sapientemente critico, sempre acutamente eterodosso.

RENATO PAPA



ABBASTANZA

Salvo errori: Elég in Ungherese, Mjaft in Albanese, Yeterli in Turco, Assez in Francese, Enough in Inglese, Prou in Catalano, Genug in Tedesco e poi non conosco l'alfabeto cirillico ma, restando in quello neolatino, ricordo Bastante in spagnolo ... come in Veneto. "De hoc satis", avrebbero detto gli antenati.

Insomma, è l'avverbio che, in Italiano, si dice "abbastanza".

Ma come si misura l'"abbastanza", la cui quantificazione appare sfuggente come il mercurio?

Mi viene alla mente una mia anziana, intellettualmente affascinante, insegnante di matematica e fisica: ricoverata in ospedale per un problema agli occhi, dopo l'intervento chiese ad un giovane medico notizie della sua condizione. Il medico le rispose "abbastanza bene" ma la paziente gli rimproverò che "abbastanza" non è un giudizio accettabile, perchè non esprime alcuna precisa valutazione. Gli disse: "Me lo riporti per esempio sulla scala di Mohs, quella delle durezze, dal talco al diamante. In quale grado me lo colloca?"

Il giovane medico, forse confondendo col pilota Stirling Mohs, si allontanò imbarazzato dalla esigente paziente.

Si deve tuttavia dare atto che neppure quel medico aveva torto, perché "abbastanza" è l'avverbio di necessità impiegabile quando non soccorra, appunto, la possibilità di una precisa valutazione.

È il "sufficit" del Latini, che si ricollega al "videtur", cioè un apprezzamento in radice approssimato e non meglio quantificabile.


Nonostante questo limite, diciamo ascientifico, l'"abbastanza" regge una larga misura delle nostre quotidiane valutazioni: abbastanza bravo, abbastanza onesto, abbastanza intelligente, abbastanza banale, abbastanza stupido. Ed il prodotto è abbastanza caro, l'abito abbastanza gradevole, la situazione abbastanza complicata.

Significa dunque che questo avverbio non tollera il ristretto ed esigente perimetro della scienza, ponendosi piuttosto quale regola di giudizio, non di tipo logico, ma topico.

È il criterio che anche il magistrato impiega, quando ricorre al "prudente apprezzamento": quando ritiene che una conclusione sia "abbastanza" plausibile, con l'effetto di coprire uno spazio argomentativo altrimenti impossibile.

Con buona pace della matematica e della fisica, delle quali restiamo ammirati. Abbastanza.

GC





APPUNTI DI VIAGGIO: NATURA E FUNZIONI DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA'

Lo scorso 11 maggio sono stata rieletta Presidente del Comitato per le Pari Opportunità del nostro Ordine per il quadriennio 2023/2026.

Questi quattro anni passati (2019/2023) sono volati, e l'era pandemica ha stravolto le nostre prospettive, per certi versi, anche in meglio.

Devo rivolgere un ringraziamento a tutte le Colleghe e ai Colleghi che hanno votato il 20 e il 21 aprile, atto non scontato, quando si parla di Comitato Pari Opportunità.

Grazie, al precedente Consiglio per il lavoro condiviso ed in particolar modo alla Collega Avv. Marilena Guglielmana componente nominata dal Coa nel Comitato Pari Opportunità, nel precedente mandato.

Ringrazio con affetto, non solo professionale, la Collega Avv. Alessandra Colombo che nel passato quadriennio ha rivestito la carica di segretaria del Cpo, e il mio nuovo Comitato, con le Colleghe Avv. te Nives Bonetti, Nadia Colombo (entrambe al secondo mandato) la neo eletta collega Avv. Beatrice Rota insieme alla collega Avv. Grazia Scurria, componente nominata dal Coa, per il quadriennio 2023/2026.

Perché scrivere oggi, 17 maggio 2023?

Vorrei chiamarli appunti di viaggio, mentre rientro da due convegni sulla natura giuridica e le funzioni del CPO.

Parafrasando, nel 2019 ho iniziato un *viaggio* di approfondimenti, riflessioni e contributi nel variegato universo delle pari opportunità, delle politiche di genere, delle tutele antidiscriminatorie e di come si rapporta con esse, il mondo dell'Avvocatura.

La locuzione *Pari Opportunità* ha tradizionalmente riguardato il tema della parità politica e sociale tra uomo e donna: le politiche di parità di genere, storicamente, nascono precipuamente per l'esigenza di difendere la donna rispetto alla diffusa discriminazione in ambito professionale, sociale e politico-culturale.

Negli ultimi anni, grazie a una sempre più approfondita *consapevolezza critica* del tema e una costante evoluzione socio-culturale, è andato viepiù maturando un ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione del principio di parità; possiamo infatti ormai pacificamente affermare che le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. In tale contesto si instaura questa chiacchierata, che vuole solo affrontare le tematiche sottese alle *Pari Opportunità* nel senso più ampio del termine, e come tali tematiche interagiscano e si rapportino con l'Avvocatura, permettendo di confrontarci.

Come primo passo, inquadrano normativamente le fonti giuridiche poste a base delle tematiche sulla *parità di genere*, ovvero i principi fondanti riscontrabili nella Costituzione Italiana agli articoli 3, 37 e 51.

Nell'avvocatura il Legislatore, per completare l'ambito di applicazione e l'inquadramento giuridico del concetto di *Pari Opportunità*, con la Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ha voluto dare formale attuazione all'istituzione, su base elettiva, presso ciascun Ordine Forense Circondariale, dei Comitati Pari Opportunità.

La legge di riforma forense, infatti, all'art. 25, prevede che "...presso ogni Consiglio dell'Ordine debba essere costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio

dell'ordine", le cui funzioni sono quelle di promozione delle politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale, di prevenzione, contrasto e rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense, sovrintendendo, e vigilando nel contempo, sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla stessa legge.

Con tale norma si è pertanto voluto ampliare il concetto di pari opportunità, intendendo tutelare non solo le garanzie legate al genere, ma anche quelle a cui ha diritto qualsiasi avvocato o praticante avvocato che si trovi in condizione di disparità o discriminazione.

I Comitati Pari Opportunità, anche tramite i Consigli degli Ordini:

- elaborano proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti, anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- propongono iniziative previste dalle leggi vigenti;
- elaborano codici e protocolli di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e a individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette promuovendo iniziative e confronti tra gli Avvocati, i Praticanti e gli operatori del diritto;
- richiedono l'inserimento, nella formazione professionale, di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere e il diritto antidiscriminatorio, promuovendo ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla L. n. 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione di tali scopi i Comitati Pari Opportunità collaborano e interagiscono con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, partecipando a Reti già costituite interloquendo e confrontandosi con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le/i Consigliere/i di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

L'attualità ci richiede programmi ambiziosi e capacità di realizzarli: servono investimenti che coinvolgano avvocati, magistrati e l'intero sistema Giustizia.

Sono convinta che la chiave di volta, sia la spina propulsiva dell'avvocatura, chiamata a valorizzare nella logica delle pari opportunità sempre nuove competenze.

L'avvocatura, grazie al supporto dei Cpo può e deve continuare a lavorare con professionalità e competenza per promuovere le pari opportunità al suo interno e al momento stesso contribuire alla crescita in relazione tutti questi temi, quindi veicolare l'attuazione di questi principi ed essere da traino per un progresso culturale urgente.

L'Avvocatura ha le competenze, la forza, la capacità di affrontare tali tematiche anche nell'ottica della creazione di nuovi orizzonti lavorativi, ed anche dal punto di vista sociale, nella consapevolezza che può e deve essere da esempio per le altre professioni e per la società.

In tale prospettiva, sarebbe oltremodo auspicabile una sempre più concreta concertazione tra COA e CPO, con l'auto-revole spinta del CNF, allo scopo di valorizzare le specifiche competenze e sensibilità che i CPO di tutta Italia hanno già sviluppato e stanno continuando ad affinare, in questi primi faticosi anni di operatività.



UMBERTO FILACCHIONE uomo e giornalista

Umberto Filacchione, giornalista, *"l'unico pubblicista ad essere qualificato professionista"* mi disse, molti anni or sono, il presidente dell'Ordine Giornalisti lombardi.

E' stato giornalista, ma anche molto altro: consulente del lavoro, politico socialista, amministratore pubblico, sino a ricoprire l'incarico di Vice Sindaco a Calolziocorte.

Scriveva di giudiziaria ed era capace di essere amico di tutti in Tribunale, obiettivo certamente non semplice.

Riusciva, con l'arguzia della battuta al limite della provocazione, ad entrare in sintonia con l'interlocutore senza timori reverenziali, con un modo unico di raffrontarsi.

Lo si poteva percepire burbero quando, magari, avevi finito di discutere in un dibattito, uscendo dall'aula eri pervaso dalla tensione che connota tale momento e te lo trovavi con la sua non trascurabile imponenza, in giacca e cravatta, quasi sempre regimental, a dispensarti una battuta sagace.

Umberto era buono nell'animo e nell'azione; ti avvicinava con naturalezza e disponibilità.

Ricordo che all'inizio della mia professione, quando avevo da poco superato l'esame di Stato e conseguito l'abilitazione a Procuratore Legale, lui era Vicesindaco e Assessore al patrimonio del Comune di Calolziocorte.

Vedendomi in difficoltà economiche, come forse molti all'inizio della professione, mi interpellò prima che la Giunta Municipale mi incaricasse del recupero di canoni di locazione impagati dagli inquilini di un "particolare" immobile in proprietà comunale.

Per me quell'incarico, il primo pubblico ricevuto, fu fonte di esperienze e non indifferenti tribolazioni.

Lui informato di ciò, con burbera arguzia, non mancò di invitarmi a non farla lunga pronosticandomi che tale esperienza mi sarebbe servita in un successivo impegno politico amministrativo.

In effetti non si sbagliò.

In quel periodo anche alcuni dei clienti del suo studio di Consulente del Lavoro si rivolsero a me per problematiche aziendali, ritengo a seguito di sue generose indicazioni.

Umberto Filacchione se n'è andato in punta di piedi lasciandoci il ricordo delle sue schiette risate, di quel tono di voce inconfondibile da persona perbene, nobile d'animo, libero di esprimersi nella lealtà di un linguaggio profondamente onesto, sorretto da analoghi comportamenti.

RENATO COGLIATI

ABUTERE E IL DIRITTO

Se non ricordo male, “abutere” è la contrazione di “abuteris”, famosa per la celebre invettiva “quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra”.

Ma, senza abusare della pazienza di chi legge, questo “incipit” è soltanto per denotare l’evoluzione, o involuzione, del rapporto tra studio del diritto e lingua latina.

Chi scrive è ormai avanti nell’età e non può dimenticare quanto latino permeasse i testi di studio negli anni verdi di frequentazione della facoltà di giurisprudenza.

Oltre agli esami fondamentali di Istituzioni del diritto romano e di Storia del diritto romano, tra i corsi complementari era anche quello di “Esegesi delle fonti del diritto romano”, dove si poteva leggere e comprendere – o non comprendere – soltanto in latino.

Un latino dei dotti, una lingua precisamente articolata, una vocazione alla sintesi, come tra tutte la locuzione di Catone “rem tene, verba sequentur”.

Locuzione intraducibile nella sua brevità nella nostra lingua, che pure ne è figlia. Noi diremmo infatti, con ben maggiore diluizione, qualcosa del genere: “Se possiedi con completezza gli argomenti, allora le parole seguiranno”. Di qui il successo, ormai attenuato nel tempo, dei brocardi, cioè delle sintetiche massime giuridiche.

E’ scritto per esempio sul frontale del palazzo di giustizia di Milano, progetto del Piacentini che bene ha resistito alle insidie del tempo: “honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”, ed il tribunale è chiamato appunto a sanzionare le violazioni di tali precetti fondamentali.

Senza troppo ritardo, però, ad evitare che “dum Romae consulitur Saguntum expugnatur”, come ebbe ad ammonire Tito Livio. Ricordo che questa espressione fu ripresa dall’arcivescovo di Palermo, il Cardinale Pappalardo, nei confronti del potere centrale dopo un ennesimo gravissimo omicidio di mafia. Molti giornali la riportarono, taluni attribuendola a Sallustio, mi si trattava davvero di Tito Livio... che ricorse in appello.

Brocardi che uno studente del liceo classico avrebbe dovuto saper intendere e non è un caso che, sino ad un paio d’anni prima della mia iscrizione all’università, non si potesse accedere a giurisprudenza se non dal liceo classico. Poi l’accesso fu consentito anche agli studenti provenienti dal liceo scientifico e, negli anni successivi, sono intervenute liberalizzazioni a valanga, che hanno incluso studenti, certamente meritevoli, che non hanno tuttavia mai masticato il latino: ormai da tempo si raccomanda, nelle difese, di non indugiare nella lingua dei padri, perché giovani colleghi ed anche giovani magistrati non la comprendono.

Però, predicava Ulpiano “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (o: haberet)”, così che – per larga analogia con questa proposizione- si potrebbe dire che la trasmissione della cultura grecoromana, che tanto ha informato la nostra civiltà, è stata disturbata dalla crescente ignoranza del latino.

Perché anche greca? Perché, come è noto, la cultura romana fu improntata da quella greca, specialmente dopo la conquista politica di quel paese. Lo dice Orazio: “Graecia capta ferum victorem cepit”.

Sto indugiando in una “Laudatio temporis acti”? Nelle Memorie di un ottuagenario?

Può darsi e ciò è probabilmente sbagliato, perché il mondo evolve e non necessariamente in peggio: ormai, alla cultura del brocardo è stata sostituita quella dell’algoritmo, in prospettiva generatrice dell’A.I., l’intelligenza artificiale, con grandi prospettive e qualche motivo di inquietudine.

Non resta che prenderne atto e ricordare sorridendo la canzone” ahi vademecum tango... et alea iacta est”.



La cessione d'azienda: profili rilevanti e indicazioni operative

In un'epoca di innovazioni scientifiche e tecnologiche, in cui le imprese sono alla costante ricerca di maggiori ed esclusive conoscenze tecnico-informatiche, ma devono confrontarsi ed operare in un mercato economicamente difficile, ecco che le operazioni straordinarie sono vissute anche come compromesso per non disperdere il proprio know how ed il proprio "capitale", al fine di poter continuare ed implementare l'attività economica esercitata, in ottica di contenimento dei costi.

Com'è noto, l'azienda può essere oggetto di vicende circolatorie di vario tipo (per atto tra vivi o per causa di morte, a titolo oneroso o gratuito), che ne trasferiscono la titolarità ad un altro soggetto definitivamente (vendita, conferimento in proprietà, donazione, successione) o temporaneamente (affitto o costituzione di usufrutto). Pertanto, la cessione d'azienda non è un contratto tipico, bensì un effetto negoziale scaturente da differenti tipologie contrattuali.

L'ipotesi più frequente di cessione si realizza con lo schema negoziale della compravendita e, quindi, mediante contratto a titolo oneroso e sinallagmatico. In questo caso, tenuto conto della definizione civilistica di "Azienda" ex articolo 2555 Codice Civile, le parti realizzano la cessione tramite un accordo avente ad oggetto il trasferimento del complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, a fronte del pagamento di un prezzo. Vale la pena ricordare che la forma scritta è richiesta solo a fini probatori, e non per la validità dell'atto stesso. Tuttavia, seppure non ad substantiam, il comma secondo dell'articolo 2556 Codice Civile impone il deposito degli atti di cessione relativi a imprese soggette a registrazione presso la CCIAA, obbligando le parti, di fatto, alla stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata. È previsto il pagamento dell'imposta proporzionale di registro.

Il trasferimento ex lege mira a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda in tutte le sue componenti e si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti; l'acquirente dell'azienda subentra in tutti i rapporti e nei contratti riconducibili al cedente, che siano stati stipulati per l'esercizio dell'attività ceduta, che non abbiano carattere personale e che siano a prestazioni corrispettive, ma non ancora compiutamente eseguiti.

La regola della cessione ex lege dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'articolo 2558 Codice Civile, vige solo se non è pattuito diversamente. La Cassazione ritiene sussistente l'ipotesi del diverso accordo nei casi di cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli articoli 62 e 63 D.Lgs. n. 270/1999, allorché – secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito, nel rispetto degli articoli 1362 ss. Codice Civile – risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionate, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi (cfr. Cass., Sez. I, ordinanza 5 gennaio 2022, n. 192).

Ciò premesso, al fine di impedire il subentro automatico in uno o più contratti, è necessario identificare esattamente la successione, ad esempio: 1) escludendo i contratti aziendali in corso non comunicati al cessionario durante le trattative (si suggerisce di inserire l'indicazione, nell'atto di cessione, degli elementi da cui si possa desumere la conoscenza da parte del subentrante); 2) comprendendo nel trasferimento solo i contratti appartenenti a determinati tipi, specificati nel contratto di cessione; 3) prevedendo una formale approvazione da parte dell'acquirente entro un certo termine dalla data di cessione (per quanto concerne i contratti assolutamente necessari per l'attività di impresa, si suggerisce di esplicitare l'approvazione formale già nell'atto, al fine di non paralizzare l'attività).

Qualora il cessionario sospetti fortemente eventuali reticenze da parte dell'alienante, il primo si potrebbe tutelare

inserendo nell'atto di cessione apposite clausole contrattuali, quali, ad esempio, una condizione sospensiva o risolutiva dell'intero negozio, oppure una clausola penale, o ancora il c.d. "accollo interno" (con cui il cedente si obbliga nei riguardi del cessionario a fornire i mezzi necessari all'adempimento delle obbligazioni contrattuali ignorate in cui il cessionario subentra ex lege, con eventuale possibilità di scomputo di tale somma dal prezzo dovuto al cedente).

Con riferimento ai rapporti contrattuali in essere con i terzi, le parti hanno il solo onere di dare comunicazione al terzo ceduto, che resta obbligato ipso iure, senza che sia necessaria alcun tipo di accettazione da parte sua; tuttavia resta salva la possibilità del terzo contraente di recedere dal contratto per giusta causa, nel termine di tre mesi dalla notizia del trasferimento.

Qualora i contratti siano soggetti ad una diversa disposizione di legge (come avviene, ad esempio, per la locazione di immobili commerciali – cfr. articolo 36, Legge n. 392/1978 – e per i contratti di lavoro dipendente: cfr. infra), il subentro automatico deve essere adeguato alla normativa specifica.

Il cessionario subentra altresì nei crediti relativi alla azienda ceduta, con effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento presso il Registro Imprese; tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla disciplina generale della cessione del credito, nel caso di specie il subentro ha effetto anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ma il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante, nonostante l'avvenuta trascrizione del trasferimento nel Registro Imprese.

Avendo l'azienda un carattere unitario, l'unica alternativa al trasferimento automatico dei crediti è rappresentata dalla diversa volontà delle Parti dedotta nell'atto di cessione, non operando il divieto di cessione dei crediti aventi natura personale (ipotesi invece espressamente prevista dall'articolo 2558 Codice Civile, con riguardo al subentro del cedente nei contratti).

La norma in esame si applica ai cc.dd. crediti "puri", non aventi a fronte alcun debito corrispettivo, ossia: crediti di fonte extracontrattuale (ad es., derivanti da fatti illeciti); crediti derivanti da contratti con prestazioni a carico del solo terzo contraente; crediti nascenti da contratti bilaterali, qualora l'alienante dell'azienda abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.

Differente è invece la sorte dei debiti, in quanto cedente e cessionario rispondono in solido per i debiti dell'azienda sorti anteriormente al trasferimento, ad eccezione di quelli che non risultino dai libri contabili obbligatori o per i quali risulti l'espreso consenso del terzo creditore alla liberazione del cedente.

Preliminarmente, occorre definire cosa si intenda per "debiti": devono intendersi sia quelli aventi fonte contrattuale, sia quelli aventi fonte extracontrattuale inerenti all'azienda.

La previsione in esame è posta a tutela dei creditori e non dell'alienante, perché il regime di solidarietà non implica né determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale.

Il debitore effettivo rimane sempre il cedente, in quanto è colui al quale è imputabile il fatto costitutivo del debito e nei cui confronti può rivalersi l'acquirente che abbia pagato, in qualità di coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda; il cedente che abbia pagato il debito non può evidentemente rivalersi nei confronti del subentrante.

Va ricordato che, proprio per lo scopo perseguito dalla norma, tale previsione ha carattere imperativo e non può essere derogata da cedente e cessionario; tuttavia, può essere derogata da accordi tra cessionario e creditori.

Il presupposto per la responsabilità dell'acquirente per i debiti aziendali è l'iscrizione dei debiti relativi all'azienda nei libri contabili obbligatori: quindi, non sussiste responsabilità in capo all'acquirente nel caso di mancata tenuta dei libri contabili od omessa iscrizione delle somme negli stessi. Il creditore che intenda agire per il soddisfacimento del suo diritto, dovrà fornire prova dell'iscrizione nei registri.

La disciplina contenuta nell'articolo 2560 Codice Civile trova applicazione nei confronti della generalità dei debiti



aziendali, salvo espresse deroghe di legge per specifiche tipologie di debiti, quali, ad esempio, le passività aziendali rappresentate dei crediti vantati dall'Erario, oppure di quelli vantati da lavoratori dipendenti (di cui si dirà più avanti). Nel caso di debiti tributari, l'esclusione dell'applicazione dell'articolo in analisi trova giustificazione nella loro particolare natura, non essendo tali debiti equiparabili a quelli di diritto comune. Ne discende, quindi, che l'acquirente non può sottrarsi alla responsabilità per questa tipologia di debiti. Più precisamente, la materia è disciplinata dall'articolo 14, D.Lgs. n. 472/1997, che è norma speciale rispetto all'articolo 2560 Codice Civile, e che prevede la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti gravanti sul cedente, ossia per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti (anche se non contestate o irrogate alla data del trasferimento), nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

È tuttavia riconosciuto al cessionario il beneficio della preventiva escussione del cedente: qualora l'Erario non sia in grado di soddisfarsi sul patrimonio del cedente, potrà rivalersi sul cessionario d'azienda per il pagamento di debiti tributari (anche futuri), pur se questi non siano certi e determinati nell'ammontare al momento del trasferimento dell'azienda, fino al valore dell'azienda ceduta.

Il cessionario ha peraltro diritto ad ottenere il c.d. certificato dei carichi fiscali, rilasciato dagli Enti impositori (articolo 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997); se il cedente produce al cessionario un certificato negativo, oppure se non adempie entro 40 giorni dalla richiesta, il cessionario è esonerato da responsabilità.

Non è prevista alcuna limitazione di responsabilità del cessionario, qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari; la frode è presunta, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante (salvo tassative esclusioni derivanti da procedure concorsuali o di composizione della crisi, accordi di risanamento, etc.).

Un ulteriore obbligo posto a carico dell'acquirente, e che trae origine dalla stipula del contratto di cessione di azienda, è l'obbligo di non concorrenza.

Infatti, ai sensi dell'articolo 2557 Codice Civile, chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Le parti possono escludere, circoscrivere o ampliare la portata del divieto, fermo restando il limite temporale del quinquennio dalla data del trasferimento del complesso aziendale, non derogabile in aumento.

Sotto il profilo fiscale, manca un principio contabile specificamente dedicato alla rilevazione delle operazioni di cessione d'azienda. In estrema sintesi, la cessione d'azienda determina: per il cedente, la rilevazione del trasferimento a terzi dei beni, dei diritti e delle passività incluse nel contratto di cessione, nonché la determinazione del risultato economico (plusvalenza o minusvalenza) dell'operazione; per il cessionario, la rilevazione della presa in carico, nella propria contabilità, delle attività e delle passività acquisite sulla base dei valori di cessione pattuiti in sede di determinazione del corrispettivo, nonché l'evidenziazione di quanto corrisposto a titolo di avviamento (cfr. Risposta Agenzia Entrate n. 109 del 20 gennaio 2023).

Ai fini della applicazione e determinazione delle imposte dirette, la cessione d'azienda è un'operazione realizzativa, posto che, ai sensi dell'articolo 86 T.U.I.R., concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso (la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il costo non ammortizzato).

Con riferimento alle imposte indirette, la cessione di azienda a titolo oneroso è fuori campo IVA, mentre è soggetta ad imposta di registro.

Con riferimento al personale dipendente, la nozione di trasferimento di azienda è ben delineata dal comma 5 dell'articolo 2112 Codice Civile, il quale, con ampia formula, qualifica come trasferimento qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato. La disciplina del trasferimento d'azienda si applica anche alle cessioni di ramo d'azienda, inteso come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

La norma individua gli effetti lavoristici della disciplina traslativa ed è finalizzata alla tutela dei lavoratori contro eventuali conseguenze negative dovute al mutamento della titolarità dell'azienda. Proprio per questo motivo, prima di attuare il trasferimento d'azienda o di ramo, il cedente ed il cessionario sono tenuti al rispetto di una preventiva procedura di informazione e di consultazione sindacale, a tutela degli interessi collettivi dei lavoratori. La procedura sindacale deve essere effettuata qualora il trasferimento abbia ad oggetto aziende occupanti complessivamente più di 15 lavoratori e si applica anche quando viene ceduta una parte dell'azienda, pur se i lavoratori trasferiti sono meno di 15 (ai fini dell'applicabilità della specifica procedura del trasferimento d'azienda non ha invece alcun rilievo il dato occupazionale del cessionario).

Il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale stabilite dall'articolo 47, Legge n. 428/1990: in particolare va effettuata la comunicazione preventiva alla RSU aziendale e alle OO.SS. e, se richiesto, l'esame congiunto con le stesse.

In ogni caso, il trasferimento d'azienda ha come primo effetto la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, senza necessità di consenso preventivo o contestuale da parte dei lavoratori, che mantengono tutti i diritti maturati in precedenza, esercitabili nei confronti del cedente (quali, ad esempio, il mantenimento dell'inquadramento e il riconoscimento dell'anzianità di servizio).

Il terzo comma dell'articolo 2112 Codice Civile prevede che il cessionario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; in sostanza, salvo quanto si dirà fra breve in caso di sostituzione di contratti collettivi, il trasferimento non può determinare di per sé un peggioramento delle condizioni del lavoratore, al quale non può, ad esempio, essere diminuita la retribuzione o aumentato l'orario di lavoro.

Il principio vale anche qualora tali diritti del lavoratore non siano disciplinati dalla legge o dal contratto, ma trovino il proprio fondamento nella volontà del datore di lavoro, tradottasi in un uso o consuetudine consolidate nel tempo (prassi aziendale).

Ai sensi del medesimo terzo comma dell'articolo 2112 Codice Civile, ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa cessionaria si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente laddove l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo. In caso contrario, subentra la contrattazione applicata nell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole per il lavoratore (con la sola salvezza dei diritti già acquisiti al patrimonio del lavoratore per effetto della contrattazione precedente).

Se l'impresa cedente applicava, oltre al contratto collettivo nazionale, anche un contratto aziendale integrativo e l'impresa cessionaria invece applica il solo contratto collettivo nazionale, i lavoratori trasferiti presso la cessionaria continueranno a godere dei diritti della contrattazione aziendale che era in essere presso la cedente, almeno sino a scadenza della stessa. Se invece presso la cessionaria esiste una contrattazione aziendale, si applicherà quest'ultima anche se più sfavorevole. Nel caso opposto, nel quale la contrattazione collettiva aziendale della cessionaria sia in-



vece più favorevole al lavoratore rispetto a quella che applicava l'impresa cedente, opera sempre l'effetto sostitutivo sopra evidenziato e il lavoratore acquisirà tutti i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla contrattazione della cessionaria che è diventata la sua nuova datrice di lavoro.

Comunque, spesso la fase di consultazione sindacale che precede il trasferimento di azienda o di ramo d'azienda si conclude con un accordo, denominato "di ingresso", che regola espressamente quali diritti i lavoratori conservino (e per quanto tempo) o acquisiscano nel passaggio all'impresa cessionaria. In questo caso si applica quanto previsto dall'accordo sindacale.

Per quanto riguarda i diritti di credito del lavoratore, il cedente ed il cessionario dell'azienda sono investiti di una speciale responsabilità solidale nei confronti dei dipendenti ceduti. Essi sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento; tuttavia, il lavoratore può acconsentire alla liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, purché il consenso sia espresso con le procedure di conciliazione.

La cessione d'azienda non costituisce da solo un giustificato motivo di licenziamento. Se nei 3 mesi successivi al trasferimento le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica, il lavoratore può rassegnare le dimissioni, che si presuppongono rese per giusta causa. I singoli lavoratori possono impugnare il trasferimento d'azienda nei casi in cui ritengano che esso sia avvenuto in violazione delle norme di legge.

Nel caso particolare della cessione di ramo di azienda, i lavoratori dipendenti del cedente che non passano alle dipendenze dell'acquirente hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che quest'ultimo effettui entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il maggior periodo stabilito dagli accordi collettivi.

Di seguito si ricordano i principali adempimenti relativi al personale dipendente, anche di natura amministrativa, a carico del cessionario: 1) comunicazione al Centro Impiego, entro 5 giorni dalla stipula dell'atto di cessione (comunicazione VARDATORI); 2) denuncia all'INPS, entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di cessione; 3) denuncia all'INAIL, contestualmente alla stipula dell'atto di cessione; 4) comunicazione ai dipendenti interessati dalla cessione (deve essere consegnata la comunicazione di trasferimento redatta dal cedente e quella di assunzione da parte del cessionario); 5) inserimento a Libro Unico dei dipendenti interessati dal trasferimento, dalla data di stipula dell'atto di cessione.

Infine, occorre sottolineare che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda, regolarmente perfezionatosi, comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato nei suoi elementi oggettivi (cfr. Cass., Sez. Lavoro, ordinanza 4 ottobre 2022, n. 28824). Da ciò consegue che l'unicità del rapporto viene meno qualora la vicenda traslativa non sia conforme al modello legale di cui all'articolo 2112 Codice Civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento), o il trasferimento sia stato comunque dichiarato invalido.

Pertanto, nel caso di mancato perfezionamento della cessione, il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. Cass., Sez. Lavoro, sentenza 3 luglio 2019, n. 17784), secondo l'affermato principio secondo cui "la sopravvivenza de iure del rapporto con la società cedente rende tale rapporto insensibile alle vicende – anche estintive – del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto con il cessionario".

Sul presupposto dell'illegittimità della cessione, ai fini INPS il cedente è tenuto ad adempiere all'obbligo contributivo previdenziale anche con riferimento all'arco temporale durante il quale la prestazione lavorativa è stata resa a favore del cessionario, restando irrilevante che per lo stesso periodo la retribuzione e la relativa contribuzione siano state pagate regolarmente dal cessionario (cfr. Cass., Sez. Lavoro, sentenza 31 marzo 2023, n. 9143).

A maggior ragione, dato il principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto alle vicende del rapporto lavorativo, se la cessione è stata dichiarata invalida, il pagamento della contribuzione eventualmente effettuato non può dirsi fatto dal datore di lavoro formalmente titolare del rapporto, ma da un terzo a ciò non autorizzato, per di più per un arco temporale che risulta comunque coperto integralmente dall'obbligo di contribuzione. Di conseguenza, l'obbligato

unico resta il cedente.

Nell'ipotesi in cui, in epoca anteriore al trasferimento, sia stato intimato il licenziamento (sia in connessione con la cessione, sia per autonomo giustificato motivo oggettivo), la norma di garanzia di cui all'articolo 2112 Codice Civile può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa cedente. Solo la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto di recesso consentono di considerare il lavoratore come dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria (cfr. Cass., Sez. Lavoro, sentenza 11 marzo 2022, n. 8039).

DAVIDE TESSERA
ALESSIA RIVA

Cerco / Offro

Affittasi ampia stanza arredata con vista lago, accanto al nuovo Tribunale Piazza degli Affari n. 7
Avv. Marina Anghileri - Tel.: 0341.364090

Vendesi, a seguito di incarico dell'Avvocato Ambrogio Denti, ufficio di mq 91 circa in Lecco Piazza Affari 7
con possibilità di sua trasformazione abitativa.
Avv. Luigi Giordano - Tel.: 0341.821196

Affittasi in Lecco, Piazza Affari n. 7, Studio mq 90 parzialmente ammobiliato. Libero da Luglio 2023. Possibilità box nelle vicinanze.
Avv. Fabio Agostoni - Tel.: 338 500 42 85

L'Avv. Paolo Rivetti offre ampio locale, altri spazi e servizi in Lecco, via C. Cattaneo 67
Tel.: 0341/282869 - 393/9252495 Fax: 0341/354694

L'Avv. Paolo Rivetti offre ampio locale, altri spazi e servizi in Lecco, via C. Cattaneo 67
Tel.: 0341/282869 - 393/9252495 Fax: 0341/354694

L'Avv. Bernini Asti ricerca avvocato con specializzazione in diritto bancario e nelle esecuzioni immobiliari da inserire nello studio di Milano, Via Caldirola 6. Il curriculum potrà essere inviato all'indirizzo avv.berniniasti@fastwebnet.it



In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

DA FATTORI A PREVIATI LA COLLEZIONE MOLO

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate
al MSVA Palazzo Sassi de' Lavizzari

Rancate

Fino al 27 Agosto 2023

Tel: 0342526299

FILIPPO BOLDINI (1900-1989) NELLE COLLEZIONI PUBBLICHE LUGANESI CON BOZZETTI INEDITI DA UNA COLLEZIONE PRIVATA

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

Rancate

Dal 2 Aprile 2023 al 3 Settembre 2023

Tel: 0342526299

RITA ACKERMAN HIDEN

Museo d'Arte della Svizzera Italiana Lugano, Masi

Lugano

Dal 12 Maggio 2023 al 13 Agosto 2023

Tel: + 41 (0)58 866 42 40

Info: <https://www.masilugano.ch/it/1341/rita-ackermann-hidden>

DALÌ, MAGRITTE, MAN RAY E IL SURREALISMO CAPOLAVORI DAL MUSEO BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Mudec

Milano

Dal 22 Marzo 2023 al 30 Luglio 2023

Tel: 02 54 917

Info: <https://www.mudec.it/ita/dali-magritte-man-ray-e-il-surrealismo/>

SEBASTIAO SALVADO. AMAZONIA

Fabbrica del Vapore

Milano

Dal 12 Maggio 2023 al 19 Novembre 2023

Tel: 339 71 38 171

Info: <https://www.fabbricadelvapore.org/-/sebastiao-salvado.-amazonia>

PABLO ATCHUGARRY UNA VITA TRA LECCO E IL MONDO, OPERE DAL 1978 AL 2023

Palazzo delle paure

Lecco

Dal 25 Maggio 2023 al 28 Novembre 2023

<https://abbonamentomusei.it/mostra/pablo-atchugarry-una-vita-tra-lecco-e-il-mondo-opere-dal-1978-al-2023/>

FUTURISTI UNA GENERAZIONE ALL'AVANGUARDIA

Palazzo delle paure
Lecco

Dal 18 Marzo 2023 al 2 Luglio 2023

Info: <https://www.clp1968.it/mostra/futuristi-una-generazione-allavanguardia/>

DA FATTORI A PREVIATI LA COLLEZIONE MOLO DALLA PINACOTECA CANTONALE GIOVANNI ZUST DI RANCATE AL MVSA

Palazzo Sassi de' Lavizzari
Sondrio

Dal 17 Marzo 2023 al 17 Agosto 2023

Info: <https://abbonamentomusei.it/mostra/da-fattori-a-previati-la-collezione-molo-dalla-pinacoteca-cantonale-giovanni-zust-di-rancate-al-mvsa/>

ORIO GALLI GRAFICA E GRAFISMI

m.a.x. museo Chiasso
Chiasso

Dal 30 Aprile 2023 al 8 Ottobre 2023

https://www.centroculturalechiasso.ch/m_a_x_museo/orio-galli-grafica-e-grafismi/

FILIPPO BOLDINI (1900-1989) NELLE COLLEZIONI PUBBLICHE LUGANESI CON BOZZETTI INEDITI DA UNA COLLEZIONE PRIVATA

Pinacoteca Zust
Rancate

Dal 2 Aprile 2023 al 3 Settembre 2023

Info: <https://studioesseci.net/mostre/filippo-boldini-1900-1989-nelle-collezioni-pubbliche-luganesi-con-bozzetti-inediti-da-una-collezione-privata/>

ALEXEJ VON JAWLENSKY AD ASCONA

Masi
Lugano

Dal 23 Aprile 2023 al 1 Agosto 2023

<https://www.luganolac.ch/it/lac/programma/evento~lac~22-23~masi~jawlensky~.html>

Tutto per il Tuo studio.



Richiedi un preventivo gratuito



BIGLIETTI DA VISITA



BUSTE in vari formati



CARTA INTESTATA



BLOCK NOTES & QUADERNI



CARTELLINE portadocumenti



RACCOGLITORI & FALDONI



BUSTE TRASPARENTI



GADGET & IDEE REGALO



SITI WEB su misura

lanuova poligrafica
nuova
Editoria - Grafica - Stampa - Gadget - Web



GRAFICA - STAMPA - PACKAGING - GADGET - WEB

Via Vitalba 8/6 - 23801 Calolziocorte (LC) - Tel. 0341 681564 - info@lanuovapoligrafica.it - www.lanuovapoligrafica.it